COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 39

Il Ministro per le corporazioni puo' ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e di singoli suoi servizi.

Con Regio decreto, emanato su proposta del Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, puo' essere sciolto il Consiglio direttivo e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - VIDUSSONI - RICCI - GRANDI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 18 aprile 1943, non più in vigore dal 1 giugno 1948 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-39/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it